

Ricorso proposto il 17 maggio 2023 — AirDoctor / EUIPO (AMAZING AIR)**(Causa T-269/23)**

(2023/C 235/84)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* AirDoctor LLC (Sherman Oaks, California, Stati Uniti) (rappresentante: K. Rantala, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo AMAZING AIR — Domanda di registrazione n. 18 716 085*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2023 procedimento R 2299/2022-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 maggio 2023 — Rosbank/Consiglio**(Causa T-270/23)**

(2023/C 235/85)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Rosbank PAO (Mosca, Russia) (rappresentante: A. Genko, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione Europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza:
- annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 (GU 2023, L 59 I, pag. 278) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all'elenco delle entità sanzionate con il numero 199;
- annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata in data 25 febbraio 2023 dalla decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio (GU 2023, L 59 I, pag. 437) nella parte in cui aggiunge la ricorrente all'elenco delle entità sanzionate con il numero 199;

- annullare il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificato in data 25 febbraio 2022 dal regolamento (UE) 2022/330 (GU 2022, L 51 I) per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (...)» nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 (GU 2022, L 150 I) per quanto riguarda l'aggiunta di un nuovo criterio che permette di sanzionare «gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (...)» nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare gli atti di mantenimento nella parte in cui essi riguardano la ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione. Il Consiglio non avrebbe dedotto alcun motivo individuale, specifico e concreto tale da poter qualificare la ricorrente secondo il criterio che le è stato applicato, vale a dire il criterio che permette di sanzionare le «entità (...) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa».
2. Secondo motivo, vertente su un errore di valutazione. La ricorrente sostiene che la motivazione contiene affermazioni erranee e che il fascicolo con le prove non dimostra fatti che giustificano una sanzione. Quindi, la prova di un contributo sostanziale alle risorse del governo della Federazione russa non sarebbe dimostrata. Infine, il Consiglio si sarebbe basato su fatti superati.
3. Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere. Il fascicolo con le prove del Consiglio dimostrerebbe che è una persona fisica terza che è sanzionata mediante tale misura e, più in generale, che la misura persegue l'obiettivo di sanzionare i beni russi in Europa e non la ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione di un impatto sproporzionato sui terzi e dell'impossibilità da parte della sanzione di conseguire gli obiettivi del regolamento n. 269/2014.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione in ragione di un impatto sproporzionato sui terzi e dell'impossibilità da parte della sanzione di conseguire gli obiettivi del regolamento n. 269/2014.
6. Sesto motivo, vertente su un pregiudizio eccessivo per i diritti fondamentali e in particolare per il diritto di proprietà.
7. Settimo motivo, vertente sulla possibilità di adottare altre misure meno onerose rispetto alle misure in questione.
8. Ottavo motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità incidentale del criterio relativo alle entità aggiunto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014. La ricorrente deduce la mancanza di un nesso sufficiente tra il criterio e l'obiettivo perseguito e una violazione dei principi fondamentali dell'Unione, in particolare del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

Ricorso proposto il 22 maggio 2023 — Alfa-Bank / Consiglio

(Causa T-271/23)

(2023/C 235/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfa-Bank JSC (Mosca, Russia) (rappresentante: B. Malmendier, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea